

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ED AI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA.

Art. 1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina e individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi alla prima infanzia di cui alla L.p. 4/2002 e ss.mm., attivati dal Comune di Civezzano direttamente o in convenzione con altri enti.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda. La valutazione della condizione economica familiare avviene tenendo presente gli elementi indicati negli articoli del presente regolamento

Art. 2 Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto di seguito stabilito.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di

uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione (si veda il punto 2) fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi:

a) non riconoscimento del figlio naturale;

b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione.

Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minore affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo.

Art. 3 Definizione di chi può essere il richiedente ed beneficiario dell'agevolazione

Richiedente e beneficiario delle agevolazioni relative alla tariffa per la fruizione dei servizi per la prima infanzia è uno dei due genitori (o tutore/affidatario) del bambino.

Art. 4 Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto destinatario dell'agevolazione.

Al 100% il reddito del soggetto destinatario dell'agevolazione, del coniuge non separato legalmente e del convivente "more uxorio" e del genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica ad esclusione dei casi individuati al precedente punto 1.

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

Art. 5 Altri parametri ICEF

x Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza (FAR)	Euro 150.000,00
x Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare (FPM)	Euro 20.000,00
x Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza (LS1)	Euro 30.000,00
x Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza (LS2)	Euro 60.000,00
x Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente (AL1)	5%
x Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente (AL2)	20%
X Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente (AL3)	60%
X reddito di riferimento (RIF)	Euro 50.000,00

Art. 6 Redditi e patrimoni da dichiarare:anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande di agevolazione tariffaria, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno dichiarati i valori di reddito relativi all'anno precedente e del patrimonio al 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio dell'anno educativo.

Art. 7 Limiti ICEF minimo e massimo per l'accesso al beneficio e calcolo del beneficio.

La tariffa minima, o il contributo massimo, definiti dall'Ente sono applicati per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,13

La tariffa intera, o il contributo minimo, sono applicati per le famiglie con un valore ICEF superiore ad un valore compreso tra l'intervallo 0,25 — 0,40 secondo quanto stabilito regolamento comunale di ogni singolo servizio.

Per valori ICEF tra 0,13 e il limite superiore stabilito dal regolamento del servizio la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante.

Nel caso di servizi che precedono la corresponsione del contributo, per valori ICEF tra 0,13 e il limite superiore stabilito dal regolamento del servizio il contributo è compresa tra il contributo minimo e quello massimo in modo proporzionale all'ICEF risultante.

Art. 8 Disposizioni in merito alla rettifica di dichiarazioni ICEF inerenti la domanda di agevolazione tariffaria.

Il calcolo della tariffa può subire variazioni per modifiche relative a correzioni di dati già presentati ed inseriti nel sistema. L'Amministrazione non effettua rimborsi per variazioni di dati inseriti nella Dichiarazione ICEF o nella domanda di agevolazione tariffaria o contributo o per variazioni nella composizione del nucleo familiare. La variazione tariffaria avrà effetto dal primo del mese successivo a quello della domanda di variazione.

